



Università
Ca' Foscari
Venezia

Università Ca' Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
P.IVA 00816350276 - CF 80007720271
www.unive.it

Decreto della Rettrice 2025

Oggetto: Indizione delle elezioni della rappresentanza studentesca dell'Università Ca' Foscari Venezia, dell'Università luav di Venezia, dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e del Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello" di Venezia nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ESU-ARDSU Venezia

LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto dell'Università Ca' Foscari Venezia;
- VISTA** la legge regionale 7 aprile 1998 n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti dell'Università Ca' Foscari Venezia (di seguito Università Ca' Foscari), dell'Università luav di Venezia (di seguito Università luav) e dell'Accademia di Belle Arti di Venezia (di seguito Accademia) nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ESU-ARDSU (di seguito Regolamento);
- CONSIDERATO** che costituisce Ente ai sensi della legge regionale 7 aprile 1998 n. 8 sopra menzionata, anche il Conservatorio di Musica "Benedetto Marcello" di Venezia (di seguito Conservatorio), istituto di istruzione superiore di grado universitario;
- CONSIDERATO** che il mandato della rappresentante studentesca nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio sta giungendo a scadenza;
- CONSIDERATO** che l'Università luav svolgerà i compiti e le funzioni di sede degli organi delle elezioni;
- RITENUTO** opportuno, anche per ragioni di economicità ed efficienza, di indire le elezioni in oggetto congiuntamente a quelle indette per il rinnovo delle rappresentanze studentesche dell'Università Ca' Foscari Venezia e a quelle di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale per la costituzione del senato degli studenti dell'Università luav, per il biennio 2025/2027;
- VISTA** la nota PEC del 06.02.2025 pervenuta dall'Università luav, assunta al prot. di Ateneo al n. 50954 del 07.02.2025, relativa all'espletamento della procedura unificata;
- VISTA** la comunicazione PEC prot. n. 53421 del 10.02.2025, trasmessa all'Università luav, in risposta alla nota di cui alla precedente premessa;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018 del 7.06.2018 di individuazione dei poteri di sottoscrizione;
- PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

- Art. 1** **Indizione**
1. Sono indette, per i giorni 8, 9 e 10 aprile 2025, le elezioni della rappresentanza studentesca dell'Università Ca' Foscari, dell'Università luav, dell'Accademia e del Conservatorio nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ESU-ARDSU Venezia.

2. Le operazioni di voto si svolgeranno, mediante procedura informatica, in via continuativa dalle ore **9.00 dell'8 aprile 2025 alle ore 12.00 del 10 aprile 2025**.
3. È possibile esprimere un solo voto di lista e un solo voto di preferenza.
4. Ulteriori specifiche circa l'utilizzo della procedura informatica saranno fornite alla comunità studentesca almeno quindici giorni prima dell'inizio delle votazioni.
5. Considerata la modalità telematica non si applicano gli articoli 7 commi 2 e 3, 12, 13, 14 comma 1, 15 commi 1 e 2, 16 comma 1, 17 del Regolamento elettorale citato in premessa.

Art. 2 **Organi elettorali unificati**

1. Con successivo Decreto si provvederà alla costituzione, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, della commissione elettorale unificata e dell'ufficio elettorale unificato, che avranno sede presso l'Università luav di Venezia.

Art. 3 **Elettorato**

1. Possono votare, cioè costituiscono l'elettorato attivo, presso i rispettivi Enti, le persone regolarmente iscritte ai corsi di studio delle quattro strutture, comprese quelle iscritte alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca.
2. Possono essere elette, costituiscono cioè l'elettorato passivo, tutte le persone, in corso e fuori corso, regolarmente iscritte agli Enti, purché in possesso del godimento dei diritti politici.
3. Le liste dell'elettorato attivo sono consultabili a decorrere dalla data di protocollazione del presente provvedimento e fino al 19 marzo 2025 facendone richiesta all'ufficio affari istituzionali dell'Università luav, via email all'indirizzo affari.istituzionali@iuav.it.
4. Coloro che, pur avendone diritto, non compaiono nelle liste di cui al comma 3, possono fare richiesta di rettifica e integrazione presso il servizio affari istituzionali dell'Università luav, scrivendo all'indirizzo affari.istituzionali@iuav.it.
5. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse, è ammesso ricorso alla commissione elettorale unificata.

Art. 4 **Liste delle candidature**

1. Le liste delle candidature, contraddistinte da una sigla o breve denominazione atta a identificare la lista stessa e con numero di persone candidate variabile da una a tre, devono essere depositate presso l'ufficio elettorale unificato. È possibile consegnare le liste **dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30** presso il servizio affari istituzionali dell'Università luav nella sede dei Tolentini, Santa Croce 191, 30135 Venezia.
2. **Il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato alle ore 16.30 di giovedì 6 marzo 2025.**
3. Ciascuna lista è depositata da una persona presentatrice non candidata (di seguito persona rappresentante ufficiale di lista) che ne diviene rappresentante ufficiale ed effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal regolamento per conto della lista. Ciascuna lista depositata deve essere presentata mediante sottoscrizione di minimo trenta e massimo quaranta elettrici ed elettori.
4. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la

commissione elettorale unificata invita la persona rappresentante ufficiale a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.

5. La raccolta e il deposito delle sottoscrizioni presso l'ufficio elettorale unificato, è a cura e sotto la responsabilità della persona rappresentante ufficiale di lista di cui al precedente comma 3, che garantisce a ogni effetto l'esattezza dei dati e l'autenticità delle firme. Per la validità delle sottoscrizioni è necessario utilizzare gli appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio elettorale unificato ai quali deve essere allegata la fotocopia completa e leggibile in tutti i suoi dati di un valido documento di riconoscimento per ogni persona sottoscrittrice.
6. Le persone che sottoscrivono le liste delle candidature non possono essere candidate e non possono sottoscrivere più di una lista.
7. La regolarità della posizione negli studi delle persone presentatrici e candidate è accertata dai competenti servizi dei rispettivi Enti.
8. Qualora a seguito degli accertamenti risultino posizioni negli studi irregolari la commissione elettorale unificata invita la persona rappresentante ufficiale di lista a integrare entro tre giorni la lista delle candidature.
9. Qualora risultasse irregolare la posizione negli studi della persona rappresentante ufficiale di lista, la lista è esclusa dalle elezioni.
10. Entro cinque giorni dal termine di cui al precedente comma 2 la commissione elettorale unificata pubblica le liste attribuendo a esse un numero d'ordine progressivo per sorteggio.

Art. 5 Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. Sono assicurate pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda elettorale.
3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 6 Pubblicità e tutela delle operazioni di voto

1. È vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di pressione anche verbale sull'elettorato.

Art. 7 Accertamento dei votanti e computo dei voti

1. Considerata la votazione con modalità telematica, i risultati sono trascritti in un apposito verbale, a cura del servizio affari istituzionali dell'Università luav, e trasmessi alla commissione elettorale unificata.
2. La commissione elettorale unificata provvede alla collazione dei dati accertando preliminarmente il numero delle persone che hanno partecipato alla votazione.
3. Avverso le decisioni della commissione elettorale unificata, è possibile proporre ricorso al rappresentante legale dell'ente ove ha sede la commissione elettorale unificata, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

Art. 8 Proclamazione

1. La commissione elettorale unificata proclama la persona eletta che viene designata con Decreto del rettore dell'Università luav di Venezia.
2. Della designazione viene data comunicazione al presidente della Giunta regionale del Veneto, che nomina la rappresentanza studentesca nel Consiglio

di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
ESU-ARDSU Venezia con proprio provvedimento.

Art. 9 **Nomina e decorrenza del mandato**

1. La nomina della persona eletta, la durata e la decorrenza del mandato sarà stabilita dalla Regione del Veneto.

Art. 10 **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia al Regolamento elettorale citato in premessa.
2. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo online dell'Ateneo e nel sito web dell'Università Ca' Foscari Venezia.

LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Massimiliana Equizi

VISTO: IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Patrik Sambo